



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
Settore Organi Collegiali e Affari Generali
Ufficio Affari Generali

Decreto n. **2341** del **06 OTTOBRE 2011**
Prot. n. 29032
Anno 2011 Titolo Classe Fascicolo

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 60 del 1° febbraio 1995 e successive modificazioni;

VISTE le linee guida del Governo per l'Università del 6 novembre 2008 con le quali si richiede agli Atenei di adottare tra le azioni prioritarie un Codice Etico che individui tra l'altro i casi di incompatibilità e conflitto di interesse;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la delibera della Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), n. 6, del 25 febbraio 2010, avente ad oggetto "Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 240/2011;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 settembre 2011;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2011;

DECRETA

L'emanazione del seguente Regolamento di Ateneo:

CODICE ETICO

Articolo 1

Obiettivi e Finalità

1. L'Università di Sassari, consapevole della sua importante funzione sociale e formativa, esige da parte di tutti i suoi componenti il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione dei doveri e delle responsabilità nei confronti dell'istituzione che rappresenta.

2. L'Università di Sassari:
 - fa propri i valori che sono alla base della ricerca, della didattica e delle altre molteplici attività universitarie, ed informa ad essi il suo operato al fine di favorire l'eccellenza e il buon nome dell'Ateneo;

 - promuove la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all'apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale, all'educazione rivolta ai valori e alla formazione della persona in tutti i suoi aspetti;

 - richiede ai suoi componenti – nell'adempimento dei rispettivi doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte, sia individualmente, sia nell'ambito di organi collegiali – di rispettare, proteggere e promuovere i valori-cardine delle istituzioni universitarie, fra i quali la valorizzazione del merito e delle diversità individuali e culturali; il principio di responsabilità nell'adempimento dei doveri da adempiere nei confronti della comunità; l'onestà intellettuale, l'integrità morale e la professionalità nella ricerca e nella didattica; l'equità, l'imparzialità, la leale collaborazione e la trasparenza come parametri di comportamento nelle relazioni interne ed esterne;

- riconosce i valori custoditi nella Costituzione della Repubblica italiana, in particolare per quanto attiene allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), alla libertà d'insegnamento (art. 33), al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34).
3. Il presente Codice non si sostituisce alla legge, né alle previsioni statutarie, ma si aggiunge alle disposizioni normative applicabili ai componenti la comunità universitaria e dalle quali conseguono diritti e doveri.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Codice, per componenti si intendono i professori, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i professori incaricati stabilizzati, i lettori di madrelingua, i dirigenti, il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, gli studenti, nonché ogni altro soggetto che collabori al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 3

Imparzialità e trasparenza

1. L'Università riconosce l'importanza della trasparenza, correttezza e imparzialità e garantisce un trattamento ispirato a tali principi.
2. L'Università si attiene alle previsioni di trasparenza contenute dal D. L. n. 150 del 27 ottobre 2009 ed alle indicazioni fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CiVIT); in particolare, adotta modalità e strumenti di comunicazione che assicurino la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle *performances*; garantisce la trasparenza anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali e l'utilizzo delle risorse e i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta.

Articolo 4

Rifiuto di ogni discriminazione

1. L'Università promuove l'adozione di buone prassi affinché tutti siano trattati con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione, e sia garantito il diritto di tutti a non essere discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, quali la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.
2. Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei fattori di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe stata trattata un'altra in situazione analoga.
3. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
4. Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.
5. L'Università di Sassari adotta opportune strategie atte a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori, occasionali, abituali o protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un componente in occasione di lavoro o di studio da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata, o da altri colleghi, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro o di studio, ovvero idonei a compromettere la salute, professionalità, esistenza o dignità di tali soggetti.

6. L'Università di Sassari rigetta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni prassi degradante o umiliante e l'idea stessa di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro.

Articolo 5

Abusi, fastidi e molestie sessuali

1. L'Università di Sassari non tollera abusi, fastidi e molestie di natura sessuale, intesi come condotte discriminatorie lesive del personale senso di dignità umana, ed assicura alle vittime una sollecita protezione, libera dal pregiudizio.
2. L'abuso, il fastidio e la molestia sessuale sono definiti come richieste di favori sessuali e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale e/o atteggiamenti o espressioni verbali degradanti, che hanno ad oggetto la sfera personale della sessualità e che vengono rivolti ad una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale.
3. Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi, i fastidi e le molestie sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.

Articolo 6

Promozione della libertà accademica

1. L'Università di Sassari si impegna alla creazione di un ambiente che favorisca l'ideale di libertà e di autonomia individuale, quale necessario presupposto per la più ampia ricerca ed esplorazione intellettuale e per il perseguimento della conoscenza.
2. Nell'esercizio della libertà accademica i componenti dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile, anche tramite l'adozione di metodi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche e dei propri obiettivi didattici.
3. I componenti dell'Università sono inoltre tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo, poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 7

Proprietà intellettuale, industriale e plagio

1. L'Ateneo, in considerazione della rilevanza sociale, ritiene che i risultati della ricerca debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità, fermo restando gli strumenti normativi e regolamentari previsti per la proprietà intellettuale ed industriale, nonché i diritti dell'Università sulla valorizzazione dei medesimi risultati.
2. Le attività di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente a quale collaboratore sono riferibili le singole parti; nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante e sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.
3. L'attribuzione, anche parziale, di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o l'omissione della citazione delle fonti, costituisce plagio e condotta riprovevole anche ove non concretizzi un illecito, sia che tale comportamento venga realizzato intenzionalmente, sia che consegua da una condotta non diligente.

Articolo 8

Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un componente dell'Università, ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto può riguardare anche i rapporti esterni di lavoro con Enti di formazione e di ricerca potenzialmente concorrenti.
2. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università può riguardare:

- a) l'interesse immediato della persona in quanto componente dell'Università;
 - b) l'interesse di un familiare di un componente dell'Università;
 - c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
 - d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il componente dell'Università abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al componente dell'Università.
3. Coloro che si trovino in una posizione di conflitto di interessi devono darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabile, o gerarchicamente sovraordinato, e astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Articolo 9

Nepotismo e favoritismo

1. L'Università di Sassari disapprova il nepotismo e il favoritismo, e richiede ai suoi componenti di astenersi da tale costume.
2. Ai procedimenti della chiamata a posti di docente non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale, o un componente del Consiglio di amministrazione dell'ateneo.

Stesso criterio si applica in relazione al conferimento di assegni di ricerca, alla stipulazione di contratti per attività di insegnamento, nonché a contratti a qualsiasi titolo erogati dall'Ateneo.

Articolo 10

Abuso della posizione

1. A nessun componente dell'Università è consentito utilizzare – direttamente o indirettamente – l'autorevolezza della propria posizione accademica o del

proprio ufficio al fine di ottenere prestazioni o servizi per sé vantaggiosi, la cui esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico.

2. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che – seppure non illegittimi – siano in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

Articolo 11

Uso delle risorse dell'Università

1. Ai componenti non è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università, per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente autorizzati.

Articolo 12

Uso del nome e della reputazione dell'Università

1. I componenti dell'Università sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione.
2. A nessun componente dell'Università è consentito:
 - a) utilizzare in modo improprio il logo e il nome dell'Università;
 - b) utilizzare la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate, se non a seguito di espressa autorizzazione;
 - c) esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università, fatto salvo il principio di libertà di espressione.

Articolo 13

Doni e benefici

1. I componenti dell'Università sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività accademiche.

2. I componenti dell'Università possono accettare le offerte spontanee di doni o benefici di valore economico meramente nominale in occasione di incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida sullo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 14

Riservatezza

1. I componenti dell'Università sono tenuti a non rivelare dati o informazioni riservate, riferibili all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 15

Osservanza e violazione del codice etico

1. È dovere dei componenti dell'Università attenersi al presente codice.
2. Nel rispetto della disciplina civile, penale ed amministrativa, l'accertata violazione del presente codice può costituire motivo di irrogazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.

Articolo 16

Divulgazione e attuazione del codice etico

1. È compito dell'Università promuovere la più ampia divulgazione del presente codice, mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
2. L'Università interviene prontamente nei casi di violazione del presente codice o qualora se ne ravvisi la necessità.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.

IL RETTORE
(Prof. Attilio Mastino)